

## **Comunicato del 17 ottobre 2014**

### **Il CNR accoglie le richieste dell'ANPRI sul rimborso ai Ricercatori e Tecnologi delle spese di taxi e di trasporto urbano all'estero: ora è la volta della SZN?**

A luglio scorso l'ANPRI ha inviato ai vertici di molti Enti di Ricerca, in particolare del CNR e della SZN (vedi [lettera](#) del 22 luglio), la richiesta formale di applicare correttamente la normativa contrattuale riguardante il trattamento di missione all'estero dei Ricercatori e Tecnologi.

Tale normativa, in particolare l'art. 25, comma 2, del DPR 171/1991, equipara il trattamento di missione di Ricercatori e Tecnologi a quello dei Dirigenti dello Stato e, pertanto, per il combinato disposto all'art. 64 del CCNL 2002/2005 dell'Area I della Dirigenza, riconosce ai Ricercatori e Tecnologi il diritto al rimborso delle spese di taxi da e per l'aeroporto/stazione/porto e dei mezzi di trasporto urbano, taxi compresi, per gli spostamenti urbani nel corso di missioni all'estero.

Il CNR, pochissimo giorni fa, ha recepito *in toto* le richieste dell'ANPRI e, con la [Circolare n. 29/2014](#), ha modificato il vigente "Manuale delle missioni" specificando che, «*in virtù di quanto disposto dall'art. 25 comma 2 del DPR 171/1991, che testualmente dispone: "Per i livelli I, II e III il trattamento di missione è stabilito nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato"*», ai Ricercatori ed ai Tecnologi in missione all'estero spetta:

- il "rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'Estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni";
- il "rimborso delle spese di taxi [...] per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni nel limite massimo giornaliero di euro 25,00".

Per il rimborso di tali spese non è inoltre necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del Direttore/Dirigente. Da notare che, per effetto delle medesime disposizioni contrattuali, ai Ricercatori e Tecnologi va riconosciuta la Classe 1 di cui al Decreto del 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri per la determinazione del limite massimo giornaliero delle spese di vitto (da 60 a 95€) e del trattamento alternativo di missione.

L'ANPRI ha immediatamente informato il Direttore Generale della SZN di quanto disposto dal CNR, fornendo gli estremi di tutta la relativa documentazione e chiedendo che la SZN adotti con urgenza un analogo provvedimento per i propri Ricercatori e Tecnologi. Siamo fiduciosi che ciò avvenga in tempi brevi.

L'ANPRI si rammarica, infine, di essere stata praticamente sola in queste battaglie di legalità e di rispetto dei diritti dei Ricercatori e Tecnologi, spesso avversata, ad esempio nel CNR, da altre sigle sindacali che mai hanno chiesto la corretta applicazione del citato DPR 171/1991.

Forse perché i suddetti "benefici" spettano solo ai Ricercatori e Tecnologi?

Gianpaolo Pulcini  
Segretario Nazionale